

N. 5428-5220-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI

(MACCANICO)

*Presentato il 1° febbraio 1991*

---

Norme in materia di sospensione, decadenza, ineleggibilità ed incompatibilità relative a cariche elettive presso gli enti locali

---

E

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZO, BALBO, BASSANINI, DE JULIO, FOLENA,  
GUERZONI, MANNINO ANTONINO, RODOTÀ, TIEZZI**

*Presentata il 9 novembre 1990*

---

Nuove norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e loro estensione ad altri incarichi pubblici

(Relatore: **CARDETTI**)

TESTO  
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

NORME IN MATERIA DI ELEZIONI  
E NOMINE PRESSO LE REGIONI  
E GLI ENTI LOCALI

ART. 1.

1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, presidente e componente degli organi esecutivi delle unità sanitarie locali e delle comunità montane:

a) coloro che sono stati condannati, anche se con sentenza non passata in giudicato, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per un delitto concernente la produzione o il traffico di tali sostanze, o concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, la detenzione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale connesso alla commissione di taluno dei predetti reati;

*b)* coloro che sono stati condannati, anche se con sentenza non passata in giudicato, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo ovvero ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, commesso nella qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

*c)* coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera *a)*, se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio o se sono stati sottoposti alla misura coercitiva degli arresti domiciliari o della custodia in carcere o in un luogo di cura, salvo che non sia stata emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere o di proscioglimento;

*d)* coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza:

*a)* del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale;

*b)* della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo la elezione,

essa, fuori dei casi previsti dal successivo comma 7, comporta la immediata sospensione dalle cariche sopra indicate.

5. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del ministro dell'interno, di concerto con il ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Negli altri casi la sospensione è adottata dal prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato viene emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere o di proscioglimento o provvedimento di revoca della misura di prevenzione. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca deve essere pubblicato nell'albo pretorio e comunicato alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione, alla convalida della elezione o alla nomina.

7. Coloro che ricoprono talune delle cariche indicate nel comma 1 decadono da esse di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327. ».

#### ART. 2.

1. Al settimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Am-

ministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente periodo: « La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55. ».

2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

« c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ovvero per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'articolo 28 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; ».

3. Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, completata dalla dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; ».

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

« c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la

dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; ».

5. Dopo l'articolo 87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente articolo:

« ART. 87-bis. — Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. ».

#### ART. 3.

1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante norme per l'elezione dei Consigli regionali delle regioni a statuto normale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; ».

2. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della citata legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

« 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'articolo 9, ottavo comma; ».

#### ART. 4.

1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765.

2. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le seguenti parole: « o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza ».

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

N. 5428

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, le parole: « gli assessori regionali » sono sostituite dalle seguenti: « gli assessori ed i consiglieri regionali ».

2. Il comma 4 del citato articolo 15 della legge n. 55 del 1990 è sostituito dal seguente:

« 4. La sospensione dei presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e dei consiglieri regionali è disposta secondo modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Negli altri casi la sospensione è adottata con provvedimento del prefetto, al quale i provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria sono comunicati a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero ».

3. All'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Gli amministratori indicati nel comma 1 nonché i presidenti e i componenti del comitato di gestione delle unità sanitarie locali, i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi, i componenti degli organi esecutivi delle comunità montane, il presidente e i componenti del consiglio e della giunta delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo

23 sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati, con sentenza di primo grado, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

*3-ter.* Gli amministratori indicati nel comma *3-bis* sono parimenti sospesi quando è disposta la custodia cautelare, ovvero è ordinata l'esecuzione della pena detentiva.

*3-quater.* La sospensione è disposta dal prefetto e opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura della autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

*3-quinquies.* Qualora l'amministratore, sospeso in forza del presente articolo, sia successivamente prosciolto con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata nell'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto alla elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

*3-sexies.* Gli amministratori che ricoprono taluna delle cariche indicate nel comma *3-bis* decadono da essa di pieno diritto quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di potere o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge ».

4. La legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765, sono abrogate.

## ART. 2.

1. Il titolo della legge 23 aprile 1981, n. 154, è sostituito dal seguente:

« Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità a cariche elettive presso enti locali ».

2. Dopo l'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Non possono ricoprire la carica di consigliere regionale, di assessore regionale, di presidente della giunta regionale e nessuna delle cariche di cui all'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, coloro che risultano condannati con sentenza di primo grado per un delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a mesi sei o per un delitto non colposo punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un anno, coloro che si trovano nelle condizioni per le quali, a norma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, operano le cause di sospensione, di decadenza o di rimozione dalle cariche ivi previste, nonché coloro che sono stati sottoposti ad una delle misure, ancorché disposte con provvedimento provvisorio, previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.

2. La decadenza dalle cariche per i motivi di cui al comma 1 può essere promossa in prima istanza ed in qualsiasi momento, da un elettore di un comune della Repubblica o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'interessato e al presidente del Consiglio o dell'organo del quale l'interessato è membro.

3. L'azione può essere promossa anche dal prefetto o, per le cariche di livello regionale, dal Commissario del Governo.

4. Per i giudizi avanti al tribunale, le relative impugnazioni ed i ricorsi per

Cassazione si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dagli articoli 82, 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 ».

3. Al secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 154 del 1981 le parole: « di cui al comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alla presente legge ».

### ART. 3.

1. Al settimo comma dell'articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1960, n. 570, è aggiunto il seguente periodo: « La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere nelle condizioni per le quali, a norma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, operano le cause di sospensione, di decadenza o di rimozione dalle cariche amministrative ivi previste, di non aver riportato condanna, anche in primo grado, per un delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a mesi sei, o per un delitto non colposo punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un anno e di non essere sottoposto a una delle misure, ancorché disposte con provvedimento provvisorio, previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni ».

2. La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1960, n. 570, è sostituita dalla seguente:

« c) elimina i nomi dei candidati per i quali manca ovvero è incompleta la

dichiarazione di accettazione di cui al settimo comma dell'articolo 28 o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali; ».

3. Il n. 2) del nono comma dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituito dal seguente:

« 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, completata dalla dichiarazione del candidato di non essere nelle condizioni per le quali, a norma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, operano le cause di sospensione, di decadenza o di rimozione dalle cariche amministrative ivi previste, di non avere riportato condanna, anche in primo grado, per un delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a mesi sei, o per un delitto non colposo punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un anno e di non essere sottoposto a una delle misure, ancorché disposte con provvedimento provvisorio, previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni ».

4. La lettera c) del primo comma dell'articolo 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 è sostituita dalla seguente:

« c) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al nono comma, n. 2) dell'articolo 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica; ».

#### ART. 4.

1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1966, n. 108, recante norme per l'elezione dei

Consigli regionali delle regioni a statuto normale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere nelle condizioni per le quali, a norma dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, operano le cause di sospensione, di decadenza o di rimozione dalle cariche amministrative ivi previste, di non avere riportato condanna, anche in primo grado, per un delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore a mesi sei o per un delitto non colposo punibile con una pena restrittiva della libertà personale di durata superiore ad un anno e di non essere sottoposto a una delle misure, ancorché disposte con provvedimento provvisorio, previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni; ».

2. Il n. 2) del primo comma dell'articolo 10 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

« 2) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completata a norma dell'articolo 9, ottavo comma; ».

## PROPOSTA DI LEGGE

N. 5220

## ART. 1.

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale:

a) coloro che sono stati condannati, anche se con sentenza non passata in giudicato, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o per un delitto concernente la produzione o il traffico di tali sostanze, o concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, la detenzione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per il delitto di favoreggiamento personale o reale connesso alla commissione di taluno dei predetti reati ovvero per un reato commesso nella qualità o con abuso della qualità di pubblico ufficiale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per alcuno dei delitti indicati nella lettera a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio o se sono stati sottoposti alla misura coercitiva degli arresti domiciliari o della custodia in carcere o in un luogo di cura, salvo che non sia stata emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere o di proscioglimento;

c) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 757, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

## ART. 2.

1. Se alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 1 sopravviene dopo la elezione, essa comporta la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. La decadenza si estende a qualsiasi altro incarico al quale il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale è stato eletto dal consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

## ART. 3.

1. Le disposizioni previste dagli articoli 1 e 2 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di competenza della giunta regionale o provinciale o dei loro presidenti, di competenza della giunta comunale o del sindaco, di competenza di assessori regionali, provinciali o comunali ovvero di competenza di organi dei consorzi fra enti locali, di aziende municipalizzate comunali e provinciali, di unità sanitarie locali, di comunità montane o di qualsiasi altro ente, istituto, azienda che sia dipendente, sottoposto a controllo o vigilanza ovvero sovvenzionato, in tutto o in parte, dalla regione, dalla provincia o dal comune.

## ART. 4.

1. La disposizione prevista dall'articolo 1 cessa di avere efficacia nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

## ART. 5.

1. Chiunque accetta la candidatura per la elezione a consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, pur sussistendo nei suoi confronti una delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 1, è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

2. Il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, decaduto dall'incarico in forza di quanto disposto dall'articolo 2, se non dà immediata comunicazione della intervenuta decadenza al consiglio del quale fa parte, è punito con la pena da uno a quattro anni di reclusione.

3. Chiunque nomina un soggetto ad alcuno degli incarichi previsti dall'articolo 3, in violazione alle disposizioni contenute nello stesso articolo, è punito con la pena da sei mesi a tre anni di reclusione.

4. Chiunque essendo decaduto dall'incarico ricoperto, in forza di quanto disposto dall'articolo 3, non ne dà immediata comunicazione all'ente o organo che ha proceduto alla elezione o nomina, è punito con la pena da uno a quattro anni di reclusione.